SENT. N. 37/2011
RG 1368/2007

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Marco Rinaldi

all'udienza del **25 gennaio 2011** ha pronunciato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **1368** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2007** e promossa da

, con gli avv.ti F. e M. Mion

RICORRENTE

CONTRO

, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato

RESISTENTE

Oggetto: indennizzo ex lege 210/92

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5.12.07 l'odierno ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro, premettendo che: nel 2002 aveva presentato domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, avendo contratto epatite post-trasfusionale a seguito delle emotrasfusioni avvenute presso l'

negli anni 1978, 1981 e 1986;

, pur riconoscendo il nesso di causa tra le emotrasfusioni e la condizione di HBsAG, negava il beneficio ritenendo la menomazione non ascrivibile ad alcuna categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero della Salute, chiedendo l'erogazione dell'indennizzo.

Si costituiva il , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: nel merito deduceva che l'infermità da cui è affetto il ricorrente sarebbe priva di ascrivibilità tabellare per difetto del nesso eziologico tra la stessa e le emotrasfusioni .

La causa, istruita mediante documenti e CTU, è stata discussa e decisa all'udienza in epigrafe indicata con sentenza contestuale.

Motivi della decisione

Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero: la S.C. ha recentemente chiarito che "*In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al* , *indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla*

Le spese di CTU e le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del [redacted].

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, così provvede:

1. accerta e dichiara che l'infermità del ricorrente va ascritta alla categoria ottava della tabella A), allegata al DPR n. 834/81;
2. condanna la parte convenuta ad erogare l'indennizzo sulla base di tale categoria dalla data della domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati dal maturato al saldo;
3. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre IVA e CNAP come per legge;
4. pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU che liquida in € 500,00 oltre accessori.

IL GIUDICE

Dott. Marco Rinaldi

IL CANCELLIERE (C-1)
Michele MARSALA

Depositato in Cancelleria
Il 25 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (C-1)
Michele MARSALA

E' copia conforme all'originale
Treviso, 1/2/2011
IL CANCELLIERE